



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Se qualcuno parla male di me posso denunciare?

Autore: Redazione | 05/05/2021



***Quando scatta la diffamazione e quando si può denunciare chi parla: le malelingue e le maldicenze non sempre sono reato.***

Probabilmente, ti sarai già chiesto: **se qualcuno parla male di me posso denunciare?** Non sempre parlare male di qualcuno costituisce reato. Di per sé,

l'atto di diffamazione consente di sporgere una querela presso le autorità, ma prima bisogna accertarsi se la condotta è davvero offensiva e se vi sono le prove.

Se ne vuoi sapere di più, prosegui nella lettura di questo articolo. Ti faremo capire cosa fare in caso di maldicenze e pettegolezzi alle proprie spalle e **come difendersi dalle malelingue**. Ma procediamo con ordine.

## Parlare male di qualcuno è reato?

**Parlare male di qualcuno** costituisce reato di diffamazione solo se ricorrono tre presupposti.

### La vittima non deve essere presente

Il reato di **diffamazione** scatta solo quando “si parla alle spalle” di qualcun altro. Pertanto, se ci si rivolge direttamente al destinatario delle offese non c'è alcun reato e non è possibile denunciare. Si ha, in questo caso, un'ingiuria e l'ingiuria non è più reato dal 2016.

### Si deve offendere l'onore e la reputazione della vittima

La frase deve essere **offensiva** nei riguardi della persona e trascendere dal diritto di critica. Si deve quindi avere di mira il decoro personale, morale o professionale della vittima e non le sue opere. Dire che i libri di una persona non sono belli non è diffamazione; lo è, invece, riferire di un tale che è un bugiardo, malvivente, impostore, mantenuto, impreparato, burattino, pagliaccio, poco di buono e via dicendo.

Dire «è incompetente perché ha sbagliato un gran numero di pratiche» può non essere illecito nella misura in cui tali fatti siano dimostrabili. È diffamazione anche dire di una donna che si è sposata per interesse.

Le **dicerie** possono riguardare il complesso della persona, quindi anche le sue abitudini sessuali (è diffamazione rivelare che una persona sposata ha una relazione adulterina).

Non è diffamazione ma una violazione della privacy - comunque punibile - la

condotta di chi riveli a terzi lo stato di salute di un soggetto, le sue relazioni familiari o lavorative.

## Si deve parlare con più persone

La diffamazione costituisce reato solo quando la **frase offensiva** viene comunicata a più persone. Non è necessario che ciò avvenga nello stesso momento: ben è possibile riferire le parole in momenti e contesti diversi, purché logicamente collegati tra loro allo scopo di **diffamare** la vittima.

La diffamazione scatta anche quando ci si rivolge a una sola persona, ben sapendo che questa riferirà il fatto ad altre o quando si scrive in una chat o su un post in un social network.

Le ripetute maldicenze devono avere ad oggetto gli **stessi fatti**. Così, se una persona parla male di un collega di lavoro riferendo due fatti diversi a due persone differenti, non commette diffamazione perché si tratta di due comunicazioni diverse tra loro. Insomma, è sempre necessaria la pluralità di persone destinatarie di un'unica comunicazione.

## Il passaparola non è reato

Quando la **reputazione** di una persona viene pubblicamente lesa perché un soggetto ne ha parlato male con un amico, e poi questo ha fatto altrettanto con un altro, e così via, non c'è reato. Difatti, lo scambio della frase offensiva con una sola persona non costituisce diffamazione; se invece si parla male della vittima davanti a tanti soggetti c'è il reato.

Se una persona però viene a sapere da un'altra un fatto offensivo per l'altrui reputazione e questa lo diffonde a più soggetti, allora è quest'ultima responsabile della diffamazione e non la prima che si è limitata a parlare con un solo soggetto.

## Le prove della diffamazione

Per poter **querelare** una persona che parla male di un'altra, la vittima deve essere in possesso delle prove. Le prove possono essere di qualsiasi tipo. Si può trattare della **testimonianza** di chi ha ascoltato la maldicenza ed è disposto a deporre dinanzi al giudice. Ma non sempre ciò succede. In caso di resistenza da parte dei

testimoni a rivelare quanto ascoltato, si potrebbe **registrare di nascosto** la loro confessione per poi utilizzarla nel corso del processo penale contro il colpevole.

Nel caso di chat o di post su un social network, è possibile effettuare uno **screenshot** che, secondo la Cassazione, ha valenza probatoria.